

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **SANZIONE AMMINISTRATIVE – ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 36541 NOTIFICATO IL 11.01.2016**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l'art. 25, comma 5 assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 25.01.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" presso l'ASSAM);

DECRETA

DI ORDINARE l'archiviazione, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio amministrativo attivato con verbale n. 36541 redatto in data 07.01.2016 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Macerata e notificato in data 11.01.2016 nei confronti del Sig. Martinelli Giuseppe nato a Corridonia (MC) il 23.6.1954 e residente a Corridonia (MC), Contrada San Claudio n. 64, individuato come trasgressore per non aver comunicato preventivamente al servizio fitosanitario regionale competente la potatura di un albero di platano situato in terreno agricolo di cui era affittuario al momento della contestazione, violando così l'art 5 del D.M. MIPAF 60166 del 29.02.2012 e l'art. 4 DET. ASSAM n. 472 del 20.06.2012, sanzionati dall'art. 54, comma 23, del D.Lgs n. 214 del 19.08.2005, da cui derivava il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.008,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini.

Avverso il presente atto, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico dell'Agenzia.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. n. 689 del 24.11.1981;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- L.R. n. 9 del 14.1.1997;
- L.R. n. 33 del 10.08.1998;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- D.Lgs. n. 214 del 19.8.2005;
- D.M. MIPAF 60166 del 29/02/2012 *Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata*;
- D.D. ASSAM n. 472 del 20/06/2012.
- D. Lgs. n. 19 del 02.02. 2021;

Motivazione

Il D.M. MIPAF 60166 del 29/02/2012 definisce le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata* e la DET.ASSAM n. 472 del 20/06/2012 determina le prescrizioni per l'esecuzione di interventi sui vegetali del genere *Platanus* nel territorio della Regione Marche.

La legge 24.11.1981, n. 689 e la L.R. 10.08.1998, n. 33, disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" (BUR 20.08.1998, n. 71) stabiliscono le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche l'art. 54, comma 24, assegnava al Servizio Fitosanitario Regionale la competenza nell'irrogazione delle sanzioni competenza confermata dal D.Lgs n. 19 del 2 febbraio 2021.

Con verbale n. 36541 redatto in data 07.01.2016, il CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO STAZIONE FORESTALE DI MACERATA ha accertato e contestato la violazione di cui agli art. 5 del D.M. MIPAF 60166 del 29/02/2012 e art. 4 DET. ASSAM n. 472 del 20/06/2012 sanzionata dall'art. 54, comma 23, del D.Lgs n. 214 del 19.08.2005, nei confronti del Sig. Martinelli Giuseppe nato a Corridonia (MC) il 23.6.1954 e residente a Corridonia (MC), Contrada San Claudio n. 64. Il Sig. Martinelli Giuseppe veniva individuato come trasgressore per aver fatto eseguire la potatura, mediante asportazione totale della chioma, di un albero di platano radicato nel terreno agricolo situato a Corridonia (MC), Contrada San Claudio n. 64, di cui era affittuario al momento della contestazione, senza aver preventivamente comunicato al servizio fitosanitario regionale competente di voler procedere con la potatura. Tale violazione comportava il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.008,00 da pagare entro 60 giorni dalla notificazione del sopracitato verbale avvenuta in data 11.01.2016.

Visti gli atti d'ufficio è stata rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della



contestazione e della notificazione degli atti.

Ciò stante il verbale, nella parte relativa al pagamento con effetto liberatorio da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica, indicava un c/c intestato al Servizio Bilancio della Regione Marche anziché il conto corrente dell'Assam, quale organo competente ad irrogare la sanzione. L'Assam non riceveva alcun scritto difensivo da parte del trasgressore nei termini di legge né riceveva rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Servizio aveva quindi ritenuto che il pagamento in misura ridotta fosse avvenuto regolarmente.

La Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di Macerata (ex Corpo Forestale dello Stato), non avendo ricevuto comunicazione di avvenuta oblazione o archiviazione, inviava copia del P.V. n. 36541 del 07.01.2016 allo scrivente Ente (Prot. Assam n. 646 del 03.02.2021).

Da una verifica effettuata presso gli uffici del Bilancio della Giunta Regionale, si apprendeva che neppure tale ufficio aveva ricevuto il pagamento in misura ridotta nei termini di legge e che l'oblazione della sanzione non aveva comunque avuto luogo.

Si è constatato inoltre il superamento dei termini previsti per riscuotere le somme dovute ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Esito dell'istruttoria

Ritenuta l'intervenuta prescrizione della violazione sopra indicata, accertata con verbale n. 36541 notificato in data 11.01.2016 nei confronti del Sig. Martinelli Giuseppe, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981, si propone di procedere all'adozione di un atto al fine di:

- **archiviare il procedimento sanzionatorio amministrativo attivato con verbale n. 36541 notificato in data 11.01.2016 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Macerata** nei confronti del Sig. MARTINELLI GIUSEPPE, nato a CORRIDONIA (MC) il 23/06/1954 e residente a CORRIDONIA (MC) Via CONTRADA SAN CLAUDIO individuato come trasgressore per la violazione dell'art. 4 determina dir. A.S.S.A.M. n. 472 del 20.06.2012 e art. 5 del D.M. MIPAF 60166/12 sanzionata dall'art. 54 comma 23 del D.Lgs n. 214 del 19.08.2005, **da cui derivava il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.008,00.**

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuliano Stimilli

Documento informatico firmato digitalmente



NESSUNO

ALLEGATI

